

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016
729/2016/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2007, 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIQE 08/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIQE 12/15);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, recante "Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023" (di seguito: TIQE 16/23).
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT 2008-2011);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 43/11 (di seguito: deliberazione VIS 43/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2011, ARG/elt 121/11 (di seguito: deliberazione 121/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 79/11 (di seguito: deliberazione VIS 79/11).

FATTO:

1. Con la deliberazione VIS 43/11, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione dell'energia elettrica – tra cui A.S.M. Voghera S.p.a. (di seguito: ASM o società) – alle quali era stato erogato, con deliberazione ARG/elt 179/10, l'incentivo, di cui all'art. 12, comma 1 della deliberazione 292/06, previsto per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.
2. Le citate verifiche ispettive avevano, appunto, lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione, tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010, secondo quanto disposto dagli articoli 11, comma 1, lettera c) e 14, comma 4 del TIQE 08/11, e dal Titolo III della deliberazione 190/09.
3. La verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 10 e 11 maggio 2011, presso la sede di ASM ha evidenziato:
 - la violazione degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 14, comma 4 del TIQE 08/11 in quanto la società, pur avendo dichiarato di adottare il sistema di cui al citato art. 11, comma 1, lettera c), ha ammesso che a causa di frequenti malfunzionamenti del sistema di telegestione, nell'anno 2010, non sempre è stato possibile rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve;
 - la non conformità dell'esito del controllo previsto dall'art. 8, comma 1, lettere c) e d) della deliberazione 190/09 in quanto la società ha dichiarato di non essere in grado di produrre la procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT e di non essere in grado di produrre la procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni;
 - la non conformità dell'esito del controllo previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b) della deliberazione 190/09, in quanto la società ha dichiarato che nessuno

- dei misuratori messi in servizio, ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 12 della deliberazione 292/06, ha rilevato e registrato la fase di alimentazione;
- la non conformità dell'esito dei controlli previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della deliberazione 190/09, in quanto a causa dei frequenti malfunzionamenti del sistema di telegestione dell'impresa relativamente alla raccolta, registrazione ed archiviazione degli eventi di inizio e fine interruzione ed all'aggiornamento della variazione della consistenza dell'utenza BT:
 - la società non è stata in grado di procedere all'aggiornamento con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT;
 - non è stato possibile verificare che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati;
 - non è stato possibile verificare che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici;
 - la violazione dell'art. 12, della deliberazione 292/06, in quanto la società, pur essendo a conoscenza, a partire dall'1 gennaio 2010, del malfunzionamento del sistema di telegestione relativamente alla raccolta, registrazione ed archiviazione degli eventi di inizio e fine interruzione ed all'aggiornamento della variazione della consistenza dell'utenza BT, ha confermato in occasione della comunicazione dei dati di continuità del servizio, del 31 marzo 2010, l'istanza presentata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo ai fini dell'ottenimento dell'incentivo.
4. Pertanto, con deliberazione VIS 79/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti di ASM, un procedimento volto esclusivamente ad accertare (come consentito dall'art. 7, comma 3 della deliberazione 190/09) la violazione delle disposizioni di cui al TIQE 08/11 in materia di registrazione, tramite misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Inoltre, essendo risultati non conformi gli esiti dei controlli, effettuati presso la sede della ASM, previsti dagli articoli 8, comma 1, lettere c) e d), 9, comma 2, lettera b), 10, 11 e 12 della deliberazione 190/09 l'Autorità, con la citata deliberazione VIS 79/11, ha intimato alla società di restituire l'incentivo di euro 203.661,97 erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'indebita percezione della somma e la restituzione della stessa.
 5. Con nota 5 ottobre 2011 (acquisita con prot. Autorità 25278), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale e di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 28 ottobre 2011 (prot. Autorità 27909).
 6. Con nota 28 ottobre 2011 (acquisita con prot. Autorità 28001), la società ha presentato una memoria difensiva. Con nota 8 novembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 28805) ASM ha documentato la restituzione dell'incentivo e degli interessi legali, così come disposto dalla deliberazione VIS 79/11.

7. Con nota 5 novembre 2015 (prot. Autorità 33236), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. Infine, con nota 15 dicembre 2015 (acquisita con prot. Autorità 37045), ASM ha presentato una memoria di replica alle risultanze istruttorie, rinunciando contestualmente alla richiesta di audizione finale avanzata con la citata nota 5 ottobre 2011.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. L'art. 11, comma 1, lettera c), del TIQE 08/11, prevede che le imprese distributrici rilevino il numero reale dei clienti di bassa tensione (di seguito: BT) coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, fra gli altri, con sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT.
10. L'Autorità, con l'art. 12, comma 1 della deliberazione 292/06, ha introdotto un incentivo per le imprese di distribuzione di energia elettrica che hanno presentato istanza all'Autorità medesima, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con la quale comunicano l'intenzione di adottare un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico dal 1 gennaio 2010, conforme a quello descritto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del TIQE 08/11. Per le imprese distributrici, di qualunque dimensione, che intendano adottare il sistema di cui al citato art. 11, comma 1, lettera c), tramite l'ausilio dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione, sussiste l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, lunga o breve, a partire dal 1 gennaio 2010 (art. 14, comma 4 del TIQE 08/11).
11. Con deliberazione 190/09, l'Autorità ha definito le modalità di effettuazione dei controlli a carico delle imprese che abbiano comunicato all'Autorità l'intenzione di avvalersi dell'incentivo. In particolare, l'Autorità ha disciplinato, al Titolo III della deliberazione 190/09, i controlli a campione effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che possono, tra l'altro, consistere nella/o:
 - richiesta dell'esibizione della descrizione sintetica della procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT (art. 8, comma 1, lettera c), nonché della descrizione sintetica della procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni (art. 8, comma 1, lettera d);
 - verifica che ogni misuratore dichiarato in servizio dall'impresa distributtrice ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 12 della deliberazione 292/06 abbia rilevato e registrato la fase di alimentazione (art. 9, comma 2, lettera b);
 - verifica dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (art. 10);

- accertamento che tutti i clienti BT, coinvolti nelle interruzioni lunghe o brevi, siano stati effettivamente registrati come disalimentati (art. 11);
 - accertamento che la registrazione dei clienti BT, disalimentati e dotati di misuratore elettronico, sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici (art. 12).
12. L'art. 3, della deliberazione 190/09, prevede che l'impresa distributrice non abbia titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli di cui alla deliberazione 190/09 abbia avuto esito non conforme, e qualora abbia già ricevuto l'incentivo è tenuta a restituirlo.
13. Infine, in base all'art. 7, comma 3, della deliberazione 190/09, è fatta salva la facoltà, dell'Autorità, di avviare un procedimento nei confronti dell'impresa distributrice per l'irrogazione di sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal TIQE 08/11 in materia di registrazione tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, sulla base degli elementi raccolti nei controlli a campione di cui al Titolo III della deliberazione 190/09.

Argomentazioni di ASM

14. Nella citate memorie del 28 ottobre 2011 e del 15 dicembre 2015, ASM chiede, in via principale, l'archiviazione del presente procedimento per l'assenza dei presupposti sanzionatori, atteso che le violazioni contestate sarebbero dipese da cause del tutto indipendenti dalla sua volontà. In particolare, ASM afferma che tali violazioni deriverebbero da problematiche di natura tecnico - informatica legate al malfunzionamento dei misuratori elettronici e dei relativi *software* di elaborazione e comunicazione dei dati che esulerebbero dalle competenze di un distributore di energia elettrica. A tal proposito ASM dichiara di essersi attivata sin dal 2004 per dotarsi, tramite qualificate società esterne, di un sistema di telelettura e telegestione conforme ai requisiti posti dall'Autorità, approvando la realizzazione, nel corso del 2006, della fase sperimentale dell'impianto pilota e, a partire dal 2007, dell'intero sistema di telelettura e telegestione. Tuttavia, il raggiungimento di tale obiettivo, a causa dei citati problemi di natura tecnico - informatica incontrati dai fornitori esterni, si sarebbe protratto oltre i tempi previsti dalla regolazione dell'Autorità. Tali circostanze, a sostegno delle quali l'esercente produce una copiosa documentazione, dimostrerebbero che la violazione degli obblighi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c) e 14, comma 4 del TIQE 08/11 sarebbe dipesa unicamente dalle predette difficoltà oggettive riscontrate dai fornitori esterni.
15. La società sostiene, altresì, che in base all'articolo 7, comma 3, della deliberazione 190/09 potrebbe essere sanzionata solo per le violazioni contestate di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e 14, comma 4, del TIQE 08/11 e non per le violazioni di cui all'articolo 12 della deliberazione 292/06 e per gli esiti negativi dei controlli. Inoltre, la società dichiara che, contrariamente a quanto emerso nel corso della citata verifica ispettiva, i propri misuratori sarebbero in grado di rilevare la

fase di alimentazione, come risulterebbe dalle schede estratte dal sistema informatico relative ai mesi di aprile, agosto e ottobre 2010 allegate alla memoria difensiva del 28 ottobre 2011 (doc. 16).

16. Con riferimento alla violazione dell'art. 12 della deliberazione 292/06, la società sostiene che la conferma della richiesta di erogazione dell'incentivo in data 31 marzo 2010, sarebbe avvenuta in buona fede, in quanto aveva ottenuto rassicurazioni in merito alla conformità del sistema ai provvedimenti dell'Autorità da parte dei fornitori esterni a cui si era affidata. Afferma, altresì, di non aver rinunciato all'incentivo prima della verifica ispettiva in quanto, solo successivamente, con la deliberazione 121/11, l'Autorità avrebbe fissato un termine entro il quale poter rinunciare allo stesso.
17. ASM ritiene, infine, che l'entità dell'eventuale sanzione debba, comunque, essere contenuta nel minimo edittale in quanto:
 - l'infrazione sarebbe da qualificare come lieve, atteso che non avrebbe pregiudicato la registrazione delle interruzioni del servizio elettrico, si sarebbe protratta per un periodo limitato di tempo (pari ad un anno) e, anche in considerazione della avvenuta restituzione dell'incentivo, non avrebbe prodotto indebiti vantaggi economici alla società;
 - la società si sarebbe adoperata per eliminare o attenuare le conseguenze dannose della violazione, sollecitando in più occasioni i fornitori del sistema di telegestione affinché tale sistema fosse in grado di registrare i dati richiesti dall'Autorità;
 - il fatturato realizzato nel 2010, pari a euro 5.516.597,74 sarebbe assai ridotto per una società di distribuzione di energia elettrica;
 - non è stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori irrogati dall'Autorità.

Valutazione delle argomentazioni di ASM

18. Gli elementi raccolti nel corso della citata verifica ispettiva hanno evidenziato la violazione, da parte della società, degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 14, comma 4, del TIQE 08/11 in materia di registrazione, tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.
19. In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla società nel corso della suddetta verifica ispettiva (punti 1.1 e 1.2 della *check list*), è emerso che, a causa di frequenti malfunzionamenti del sistema di telegestione, per l'anno 2010, non sempre è stato possibile rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, lunga o breve, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 4 del TIQE 08/11. Con riferimento al contestato esito negativo del controllo di cui all'articolo 9, comma 2 della deliberazione 190/09, occorre rilevare che lo stesso è confermato dalle seguenti dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva (punto 1.2 della *check list*): *“L'impresa dichiara di non utilizzare (...) il regime di registrazione di cui all'articolo 11, comma 11.1 lettera c) del TIQE per*

la rilevazione dei clienti BT (...) in quanto non è rilevata la fase di alimentazione". Priva di pregio appare, pertanto, l'affermazione della società secondo cui, diversamente da quanto dichiarato in sede ispettiva, i misuratori sarebbero in grado di rilevare la fase di alimentazione, come risulterebbe dalle schede estratte dal sistema informatico relative ai mesi di aprile, agosto e ottobre 2010, allegate alla memoria difensiva del 28 ottobre 2011 (doc. 16).

20. Al riguardo si osserva che – per quanto si tratta di deduzioni irrilevanti ai presenti fini sanzionatori in quanto relative ai meccanismi che presiedono la corretta erogazione dell'incentivo peraltro restituito – le citate schede si riferiscono alle sole "interruzioni non ancora assegnate" (quelle verosimilmente per le quali non è stata individuata una causa) e ad una frazione temporale cui si riferisce la contestazione (mesi di aprile, agosto e ottobre 2010 in luogo dell'intero periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010). Peraltro le criticità relative alla mancata indicazione della fase di alimentazione risultano *per tabulas* da quanto acquisito in sede di verifica ispettiva (cfr. punto 3.1, della *check list*).
21. Inoltre la violazione contestata rileva non tanto con riferimento alla rilevazione o meno della fase ma alla possibilità – non dimostrata dalla ASM – di riuscire ad associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase (articolo 11, comma 1, lettera c) del TIQE 08/11).
22. Non risultano condivisibili, inoltre, le argomentazioni di ASM secondo cui il mancato adempimento degli obblighi di cui al TIQE 08/11 sarebbe imputabile ai citati problemi di natura tecnico - informatica incontrati dalle società esterne. Tali difficoltà di ordine organizzativo non costituiscono circostanze tali da rendere inesigibile il corretto adempimento degli obblighi in parola, in quanto esse rientrano nell'ordinario rischio d'impresa e non possono in alcun modo qualificarsi come cause di esonero dalla responsabilità amministrativa.
23. E' evidente che vicende relative all'adempimento dei rapporti contrattuali intercorsi tra ASM e suoi appaltatori non hanno rilievo rispetto a valutazioni concernenti la violazione, da parte di ASM, delle disposizioni regolatorie citate, essendo dette vicende riconducibili al rischio di impresa e non costituenti, dunque, causa di giustificazione delle violazioni accertate nel corso dell'istruttoria. Né le rassicurazioni ricevute dal fornitore di servizi informatici circa il corretto funzionamento del sistema di gestione possono in alcun modo valere ad esonerare ASM da responsabilità rispetto alle violazioni degli obblighi regolatori contestati nel presente procedimento.
24. Infine, in merito alla violazione dell'articolo 12 della deliberazione 292/06, occorre, preliminarmente, precisare che la medesima ha rilevato ai soli fini della intimazione di restituzione dell'incentivo indebitamente percepito, come si evince dai punti 1 e 2 del deliberato di cui alla deliberazione VIS 79/11. Ciò posto, priva di pregio risulta, altresì, l'affermazione della società di non aver potuto rinunciare all'incentivo in quanto, solo con la deliberazione 121/11, l'Autorità avrebbe fissato un termine entro cui esercitare tale possibilità. La "rinuncia" ad un incentivo indebitamente ottenuto rappresenta un dovere a cui sono tenuti tutti gli esercenti indipendentemente dalla circostanza che la tempistica o la modalità di tale rinuncia

sia stata o meno prevista da un provvedimento normativo. Ad ogni modo, l'articolo 12 della deliberazione 292/06, così come modificata dalla deliberazione 190/09, aveva indicato le modalità (*comunicazione tramite il sistema telematico reso disponibile sul sito internet dell'Autorità*) e l'esatta tempistica (entro il 31 marzo 2010) per la rinuncia all'incentivo. Tale circostanza è inequivocabilmente dimostrata dalla schermata relativa alla comunicazione della società per la raccolta dati della continuità del servizio del 31 marzo 2010 dalla quale si evince che ASM società, pur potendo, non ha opzionato la risposta alla rinuncia all'incentivo di cui al citato articolo 12, comma 1, della deliberazione 292/06.

25. Si prende, peraltro, atto che la società, in ottemperanza all'intimazione contenuta nella deliberazione VIS 79/11, ha provveduto alla restituzione della somma di euro 203.661,97 comprensiva dell'interesse legale, a titolo di incentivo non dovuto.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

26. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
27. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di ASM, unitariamente considerata, contrasta con disposizioni volte ad assicurare, attraverso le funzionalità proprie dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica al fine di disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni. In particolare la mancata registrazione delle interruzioni del servizio elettrico non consente alla società di avere esatta contezza delle utenze realmente coinvolte negli episodi di interruzione. La violazione risulta accertata nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010.
28. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, la circostanza che la società si sia adoperata, senza riuscirci, al fine di adempiere alla regolazione affidandosi a società esterne, non risulta rilevante.
29. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società, come anche dalla stessa dedotto nelle citate memorie difensive, non risulta essere stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità.
30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che la società abbia conseguito, per l'anno 2010, un fatturato pari a circa euro 5.516.000.
31. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 47.600 (quarantasettemilaseicento)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di A.S.M. Voghera S.p.a., agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e 14, comma 4, del TIQE 08/11;
2. di irrogare, a A.S.M. Voghera S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 47.600 (quarantasettemilaseicento);
3. di ordinare, ad A.S.M. Voghera S.p.a., di pagare la sanzione, di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad A.S.M. Voghera S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A.S.M. Voghera S.p.a. (p.iva 01429910183), Via Cesare Pozzoni 2, 27058 Voghera (PV) e all'indirizzo PEC asmvoghera@postecert.it, nonché agli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, agli indirizzi PEC luigi.giuri@milano.pecavvocati.it e marco.massimino@milano.pecavvocati.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni